



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Sant'Antioco

ORDINANZA (vedi stringa in alto)

(Fuochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti per la Madonna di Bonaria)

Il Sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco,

VISTA l'istanza in data 07 agosto 2024 presentata dalla Ditta PIANO Egidio S.n.c., con sede legale a Dolianova (SU) in Loc. CRACCIAXA s.n.c., intesa ad ottenere l'emissione di apposita Ordinanza per l'accensione di fuochi artificiali nel tratto a terra ricadente nel Comune di Sant'Antioco, più precisamente, nel tratto di arenile situato nel Lungomare "Silvio OLLA" fronte campo sportivo, per i festeggiamenti in onore della Madonna di Bonaria;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n° 559/C.25055.XV.AMASS.(1) in data 11/01/2001;

VISTA la relazione tecnica allegata all'istanza di cui sopra, dei materiali esplosivi che verranno impiegati nello spettacolo pirotecnico;

VISTA la Polizza assicurativa della Compagnia Assicurativa "AIB", in corso di validità sino al 30 settembre 2024;

VISTO l'attestato Prot. n° 1939 1.7C.9/2°SETT. 2^SEZ. in data 13/03/1991, con il quale la Prefettura di Cagliari attesta che la sig.ra PIANO Bonaria è idoneo all'esercizio dell'attività di fabbricante e accenditore di fuochi artificiali;

VISTO l'attestato Prot. n° 15010/2010 in data 25/02/2010, con il quale la Prefettura di Cagliari certifica che il sig. PISANO Maurizio è abilitato all'accensione di fuochi artificiali;

VISTA la Licenza per accensione fuochi d'artificio rilasciata dal Sindaco del Comune di Sant'Antioco in data 12/08/2023 con la quale autorizza il giorno 01/09/2024 il personale della Ditta PIANO EGIDIO S.n.c. ad accendere i fuochi d'artificio nel tratto a terra prospiciente lo specchio acqueo antistante il Lungomare Silvio OLLA meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico;

VISTA la Dichiarazione di Manleva presentata dalla Ditta PIANO EGIDIO S.n.c., con la quale manleva questa Autorità Marittima da ogni responsabilità per danni cagionati a cose o persone, durante la preparazione, accensione dei fuochi di artificio;

VISTI gli Artt. 17, 30 del Codice della Navigazione e gli Artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTE le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n° 1085;

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme tese, per quanto di competenza, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, interdichendo temporaneamente, la zona di mare antistante il punto di sparo a terra, meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico;

RENDE NOTO

Che il giorno 01 settembre 2024 dalle ore 18:30 alle ore 23:30 e comunque fino al termine effettivo dello spettacolo pirotecnico che si terrà per i festeggiamenti in onore della "MADONNA DI BONARIA", il tratto di arenile situato nella Località del Lungomare Silvio OLLA ricadente nel Comune di Sant'Antioco (SU), come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, sarà interessato dall'accensione di fuochi pirotecnici a cura della Ditta "PIANO Egidio S.n.c. Fuochi d' Artificio".

ORDINA

Art. 1 (Divieti)

Nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile interessato dall'accensione dei fuochi artificiali, all'interno dell'area avente i seguenti punti di coordinate:

1	Lat 39°03'37" N	Long. 008° 27'47" E
2	Lat 39°03'38" N	Long. 008° 27'51" E
3	Lat 39°03'44" N	Long. 008° 27'47" E
4	Lat 39°03'42" N	Long. 008° 27'43" E

indicata nell'allegato stralcio aero-satellitare, nella data e negli orari di cui al rende noto, **E'**
VIETATO:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che da pesca nonché praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata;

Art. 2 (Prescrizioni alla Ditta esecutrice)

L'organizzatore nonché la Ditta esecutrice dovranno:

- assicurare un idoneo servizio antincendio per tutta la durata dello spettacolo pirotecnico;
- comunicare alla Sala Operativa di questo Comando, utilizzando il seguente numero telefonico 0781/83071, l'inizio, fine, sospensioni, ritardi e/o motivi ostativi all'esecuzione dello spettacolo pirotecnico in sicurezza;
- impedire che le persone, mezzi e natanti non autorizzati possano avvicinarsi all'interno dell'area interdetta, predisponendo un mezzo nautico con conduttore abilitato;
- assicurare un idoneo servizio di vigilanza atto a salvaguardare la pubblica incolumità avendo particolare riguardo al tratto di mare interessato dall'accensione dei fuochi;

- al termine dello spettacolo pirotecnico sarà cura della Ditta esecutrice bonificare il luogo interessato allo svolgimento del predetto evento;
- attenersi alle prescrizioni impartite dal Sindaco di Sant'Antioco con autorizzazione citata in premessa, in merito alla disciplina delle attività da eseguirsi nella parte a terra.

Art. 3
(Esenzioni al divieto)

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità all'ormeggio nei pontili presenti nell'area;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;

Art. 4
(Unità in transito)

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Le stesse dovranno tenere una distanza minima di sicurezza non inferiore a 100 mt dall'area menzionata nell'articolo 1.

Art. 5
(Sanzioni e Pubblicità)

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1161 1164 e 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti civilmente responsabili dei danni che potranno derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Qualora la violazione della presente Ordinanza sia commessa con impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.53 del D.LGS. 18 Luglio 2005 N°171- Codice della Nautica da diporto e successive modifiche.

Limitatamente alle violazioni in materia ambientale, si applicheranno le violazioni di cui al D.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; mentre per le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applicheranno le violazioni di cui al D.lgs 81/2008 e SS.MM.II;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, ex Art. 59 del regolamento al Codice della Navigazione e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale

<http://www.guardiacostiera.gov.it/sat-antioco/ordinanze-e-avvisi>.

Sant'Antioco, lì (vedi data firma)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabio VACCARO

Allegato A – STRALCIO AERO-SATELLITARE AREA OGGETTO DI INTERDIZIONE

